

**A.M.A.T.**

*Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto*

---

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**OGGETTO**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c. dipendente Altamura Antonio -  
Costituzione in giudizio - Mandato difesa all'avv. Olimpia  
Cimaglia, Capo Area Legale.**

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 13 (tredici) del mese di gennaio in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal dipendente Altamura Antonio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Longo e Diego Colucci, inteso ad ottenere l'inserimento tra gli ammessi in prima istanza a partecipare alla prova attitudinale per la copertura di un posto da segretario, livello 5°;
- preso atto che il Pretore adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 16 gennaio 1998;
- ritenuto di doversi costituire in giudizio, in quanto sussistono validi e fondati motivi di opposizione;
- atteso, pertanto, di poter affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio di previsione 1998;
- visto l'art. 10, comma c), dello Statuto Aziendale;

**DELIBERA**

- di costituirsi in giudizio nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso dal dipendente sig. Altamura Antonio per la causale di cui in narrativa;
- di affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale

dell'Azienda;

- di porre la presuntiva spesa di £ 100.000, a titolo di acconto per fondo spese, a carico del bilancio di previsione 1998 alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi";
- di sottoporre il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 10, comma c) dello Statuto aziendale, alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

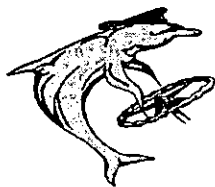
*IL PRESIDENTE*  
*(avv. Arturo Masi)*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arturo Masi', is written below the typed name.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Resa esecutiva il ..... **13 GEN. 1998**

**IL SEGRETARIO**  
Del Consiglio di Amministrazione  
**IL DIRETTORE**  
A. M. A. T.  
(Semeraro Raffaele)



# Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 19/gennaio/1998

Prot. n° : Dir/ 205/98

Raccomandata a mano

Spett./le  
Segreteria 4° Settore  
Affari Generali  
del Comune di Taranto  
Palazzo Latagliata

TARANTO

*20.1.98*

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 9 e 13 gennaio 1998, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 1 - 2.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Francesco Lucibello)

**A.M.A.T.**  
**Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto**

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n° \_\_\_\_\_

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| A. M. A. T. - TARANTO      |                                     |
| Prot. Arrivo n°            | 1682                                |
| 17 FEB. 1998               |                                     |
| Dirigente Ammin.vo         | <input type="checkbox"/>            |
| Area Informatica           | <input type="checkbox"/>            |
| Area Legale                | <input type="checkbox"/>            |
| Area Personale             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Area Movimento             | <input type="checkbox"/>            |
| Area Tecnica               | <input type="checkbox"/>            |
| Ufficio Ragioneria         | <input type="checkbox"/>            |
| Ufficio Prod. del Traffico | <input type="checkbox"/>            |
| Ufficio Segreteria         | <input type="checkbox"/>            |
| Ufficio Contratti          | <input type="checkbox"/>            |
| DIRETTORE                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| [Stampa]                   |                                     |

Taranto, 17/02/1998

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

**Oggetto:** Altamura Antonio e Tommaselli Pietro: ricorsi ex art. 700  
c.p.c.

Le trasmetto in allegato i provvedimenti emessi dal Dr. Vozza e dalla Dr.ssa Marra nelle procedure ex art. 700 c.p.c. proposte dai dipendenti in oggetto.

I Magistrati aditi hanno rigettato i ricorsi per carenza del periculum in mora, compensando le spese di causa.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE  
(Avv. Olimpia Cimaglia)



Al Pirella

dato atto, rievoca.

Altamente Auspicato, presero che l'AMAT aveva indetto prova attitudinale  
per la costituzione di un fondo di risparmio di livello I; che in data 22-9-1987 aveva  
presentato domanda di partecipazione, però non accolta; che in data 16-10-1987  
con nota nota comunicava, con l'elenco degli argomenti alla prova attitudinale,  
uniti al giorno 20-10-1987, come ~~avrebbe~~ l'espletamento della prova,  
che la detenzione di un oggetto, implicando la sua esclusione, era illegittima  
e suscettibile d'impugnazione di intervento in via cautelare;  
che, con la presentazione di un atto di 700 c.p., che, oltre a richiedere l'in-  
responsabilità del danno, fosse pervenuto all'AMAT di comunicare al co-  
ritorrente di partecipare alla prova attitudinale.

L'AMAT, infatti, contestando la (sostanza) e l'obbligatorietà

Diretto

Il ricorso è infondato, sotto il profilo dell'irrimediabilità del pregiudizio  
in corso; ed è sufficiente la carenza di rispetto reciproco, perché  
fosse ammessa l'eccezione dell'atto, il primo bonum viris.

In fatti, l'espletamento dell'azione cautelare e provvisoria, disgiunta  
dalla di 700 c.p., è condizionato dalla ricorrenza di entrambi i  
presupposti costitutivi.

Al riguardo, è ~~il~~ in linea generale, più osservabile un esempio  
della tutela cautelare, e il pericolo del danno che potrebbe conseguire  
dalla lesione del procedimento ordinario a dare concretezza all'inter-  
esse dell'istante ad evitare l'abrogazione della misura cautelare;  
nonché il pericolo, peraltro, che deve essere immunito <sup>adesso</sup> non possibile

che attribuisce carattere di urgenza al provvedimento, nel senso che, qualora  
non intervenisse, il provvedimento stesso potrebbe diventare inefficace -  
Nella fattispecie, come anticipato, non sussiste il pericolo urgente -  
infatti, è pacifico in causa, oltre che documentatamente provato, che  
nell'ottobre del precedente 1987 sono state approvate le parti, senza il quale,  
stessa procedura cautelativa in oggetto; che il C.D.R. ha approvato la  
procedura, convalida della convenzione internazionale; che il notaio  
nominato deceduto Angiulli Ottavio, che al momento, con decorrenza  
9-12-1987, è stata attribuita la qualifica di rappresentante di V. Pirella  
Da quanto esposto consegue il diritto del notaio, oltre l'insinuazione di  
una situazione di pericolo che regna con urgenza -  
Sintetizzando i punti: 1. che il notaio è in causa per comparire  
e dare parere.

P. P. R.

De Rubeis

Con provvedimento:

riguarda il ricorso per annullamento del provvedimento del tribunale di mora -

Spese compensate.

Decorrenza 16-2-1988

De Rubeis

V. V. G. P.

DEPOSITO

DATA

16-2-88

100.000.000

V. V. G. P.

## IL PRETORE

- letti gli atti e sciolta la riserva di cui al verbale di udienza del 12.2.1998;
- premesso che, con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 23.12.1997, Tommaselli Pietro chiedeva che venisse ordinata all'AMAT, alle cui dipendenze lavorava, la sua ammissione in via di urgenza alla prova attitudinale per la copertura di un posto di segretario, liv. V ex CCNL 1986, indetta con delibera n. 212\1997, dalla quale era stato illegittimamente escluso;
- premesso, altresì, che l'AMAT si costituiva eccependo il difetto delle condizioni dell'azione cautelare e, in particolare, del periculum in mora dacchè, già in epoca precedente al deposito del ricorso con delibera n. 290 del 4.12.1997, all'esito delle prove espertate, era stata pubblicata la graduatoria e nominato il vincitore;
- rilevato che, sulla base delle circostanze dedotte dalla azienda convenute e risultanti dalla documentazione prodotta, è indubitabile la inattualità della misura invocata rispetto al pregiudizio paventato;
- visti ed applicati gli artt. 669 septies e 92, co. 2, c.p.c.:

P.Q.M.

rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal Tommaselli Pietro nei confronti dell'AMAT: spese integralmente compensate.

Taranto, 16.2.1998

Il Pretore

(dott.ssa Anna Maria MARRA)

*Anna Maria Marra*

*P. D. v.*  
*Amato*

PRETURA CIRCONDANZIALE TARANTO  
DEPOSITO  
GG. 17.2.98  
AMM. GIST. TARANTO

STUDIO LEGALE DI BIASE  
Avv. GIUSEPPE DI BIASE  
Avv. PAOLO LONGO  
Avv. DIEGO COLUCCI  
C.so Piemonte n. 42  
74100 TARANTO  
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

**PRETURA DI TARANTO**

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 CPC

La sig. Altamura Antonio elett.te dom.to ai fini del presente atto in Taranto al corso Piemonte 42, presso lo studio dell'avv. Diego Colucci che unitamente all'avv. Paolo Longo del Foro di Roma lo rappresentano e difendono giusta delega a margine del presente atto

**PREMESSO**

che l'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (A.M.A.T.), in esecuzione alla delibera n.212 dell'11.09.87 del consiglio di amministrazione, indiceva prova attitudinale per la copertura di n.1 posti di segretario livello V ex CCNL del 20.6.86, nel ruolo organico del personale dell'A.M.A.T.;

che la delibera "de quo", prevedeva espressamente che l'espletamento della prova attitudinale, si sarebbe realizzata in osservanza delle disposizioni contenute nel "Regolamento A.P. dell'A.M.A.T." adottato con delibera n.92/94 e successive modifiche;

che in particolare nella delibera n. 212 veniva disposta l'applicazione alla su detta prova attitudinale, della norma transitoria e di prima applicazione approvata con delibera n.297/96;

che tra l'altro la norma transitoria su indicata così testualmente prevedeva "per consentire alla partecipazione a concorso interno ai dipendenti, di livello uguale o inferiore al posto messo a concorso, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto. E' consentita altresì la partecipazione, con il primo gruppo degli aventi diritto, dei dipendenti inidonei definitivamente alle mansioni della qualifica di provenienza che siano in possesso del titolo di studio richiesto per il posto da coprire. In prima applicazione l'ammissione in sequenza ai concorsi avverrà come previsto dalla norma definitiva. ma saranno preliminarmente ammessi coloro che hanno espletato per almeno sei mesi le funzioni del posto da ricoprire";

ORIGINAL

30363/p2

134  
SEZIONE LAVORO  
L. 5.920  
TARANTO  
UFFICIO DEL CANCELLIERE

Delega l'Avv. DIEGO COLUCCI

all'Avv. PAOLO LONGO  
a rappresentarmi e difendermi  
nel presente procedimento,  
quello eventuale di appello  
opposizione, nelle esecuzioni  
mobiliari, immobiliari o presenziali,  
in sede fallimentare, con  
ogni facoltà di legge, compresa  
quella di conciliare, transigere,  
incassare per mio conto  
farsi sostituire occorrendo.  
Eleggo domicilio in Taranto  
al Corso Piemonte n. 42.

Altamura Antonio  
Taranto, 11  
La firma è autentica.

depositata in Cancelleria

IL 18 DIC. 1997

IL CANCELLIERE

- che in data 22.09.97 il ricorrente sig. Altamura Antonio presentava un'istanza alla direzione generale A.M.A.T. con la quale chiedeva di essere ammesso a partecipare alla prova attitudinale del concorso de quo;
- che nella stessa istanza il ricorrente sottolineava di essere inquadrato allo stato attuale con la qualifica di usciere, essendo risultato inidoneo alla qualifica di "agente di movimento", qualifica alla quale — lo stesso precedentemente apparteneva e non più riconosciutagli a seguito di un infortunio sul lavoro;
- che tale istanza seguiva in data 23.10.97 la risposta del direttore generale dell'A.M.A.T. ing. Francesco Lucibello il quale comunicava la non ammissione in prima istanza alla partecipazione alle prove attitudinali de qua in quanto "non è inidoneo definitivo alle mansioni della qualifica attualmente rivestita di usciere".
- che dall'elenco degli ammessi alla prova attitudinale, veniva data comunicazione in data 16.10.97 con contestuale comunicazione dell'espletamento della prova scritta in data 30.10.97.

#### SUL FUMUS

Dall'esame della risposta fornita dall'Amat al ricorrente sembra doversi capire che l'Azienda convenuta non ha ritenuto di ammettere il ricorrente al concorso sul presupposto che egli non risulti inidoneo rispetto alla qualifica attualmente rivestita che è quella di usciere.

In altre parole, sembra sempre di comprendere che l'Azienda convenuta abbia interpretato la norma transitoria citata nel senso che ammessi in prima istanza sono solo quei lavoratori inidonei rispetto alla propria qualifica e a cui non sia stata ancora assegnata una nuova qualifica.

Tale interpretazione è peraltro riduttiva e contrasta con il ben più ampio senso della citata norma regolamentare.

Questa infatti, laddove dispone che "e' consentita altresì la partecipazione, con il primo gruppo degli aventi diritto, dei dipendenti inidonei definitivamente alle mansioni della qualifica di provenienza che siano in possesso del titolo di studio richiesto per il posto da coprire" deve essere interpretata nel senso che deve essere ammesso alla valutazione in prima

istanza il lavoratore che sia comunque stato dichiarato inidoneo rispetto alla qualifica di provenienza.

Ebbene non può esservi dubbio che per qualifica di provenienza deve intendersi quella rispetto alla quale il lavoratore stesso è stato dichiarato inidoneo.

E pertanto requisito per essere ammessi in prima valutazione è esclusivamente quello della dichiarata definitiva inidoneità alle mansioni.

Null'altro aggiunge la norma transitoria citata ed in particolare non pone il limite che al lavoratore inidoneo sia stata, medio tempore, assegnata altra mansione per la quale pure risulti idoneo.

D'altro canto, il significato della norma regolamentare è quello di salvaguardare o meglio di favorire una riqualificazione di quei lavoratori che per effetto di infortunio o malattia si sono visti assegnare mansioni generalmente deteriori rispetto a quella di "provenienza".

Illegittima è dunque l'interpretazione data dall'Azienda convenuta della norma contrattuale anche perché tende a favorire esclusivamente quei lavoratori per i quali la inidoneità alla mansione assegnata sia stata accertata solo ed immediatamente prima l'indizione del concorso, così ponendo in essere un'ulteriore illegittimità sotto il profilo della disparità di trattamento tra lavoratori che si trovano in eguale situazione.

#### SUL PERICULUM

Dimostrava l'esistenza del buon diritto del ricorrente può osservarsi che, è palese, che l'espletamento del concorso di cui sopra, nonché la conseguenziale attribuzione del posto in concorso, porterebbe inevitabilmente un danno irreparabile ed irreversibile il quale si vedrebbe definitivamente negata la possibilità di accedere ad una qualifica adeguata rispetto alla professionalità svolta prima di essere dichiarato inidoneo.

Tutto quanto premesso

#### **CHIEDE**

Che l'Ill.mo Pretore di Taranto, Voglia, adottati gli opportuni ed urgenti provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 cpc, valutati i diritti del ricorrente, ordinare all'Amat, in persona del legale rappresentante p.t., di

inserire il ricorrente tra gli ammessi in prima istanza a partecipare alla prova  
attitudinale per la copertura di un posto da segretario V° livello al fine  
ultimo di far cessare la situazione di pericolo, riservando la domanda per il  
risarcimento dei danni tutti nel giudizio di merito.

Vinte le spese.

Taranto 15 DIC. 1997

Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo

Si producono:

- 1.- Bando di concorso;
- 2.- Accordo aziendale per regolamentare le assunzioni e le progressioni di  
carriera del personale dipendente dell'Amat;
- 3.- Elenco delle persone a sostenere la prova scritta;
- 4.- Lettera Amat in data 23.10.1997.

### Il Pretore

letto il ricorso;

### F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 16-1-98  
ore 15 ordinando alle parti di comparire  
soltanto. Dispone che il ricorso e il  
siano notificati al convenuto, a cura del  
entro il giorno 10-1-98  
10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 29-12-97

Il Cancelliere

Il Pretore

Taranto - 5 GEN. 1990



**IL CANCELLO**

[illegible]

personae del suo popolo rappresentante per tempo \_\_\_\_\_  
 ..... CESARE BATTI 51 ..... 654

1. This document contains all original

2 1978  
 a mani dell'ingegner  
 addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione  
 10 GENNAIO 1978  
 VITO TAMBURRANO  
 ASSISTENTE UNEP  
 CORTE DI APPELLO DI LECCE  
 SEZIONE DISTESA DI TARANTO